
EDITORIALE



Con il Regolamento CEE n. 1836/93 relativo all'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, il legislatore cambia per la prima volta le regole del gioco. Non è più sufficiente, infatti, che l'impresa rispetti le norme in materia di scarichi idrici, di emissioni atmosferiche, di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti e di sicurezza ed igiene del lavoro; con la logica del regolamento comunitario viene premiata la managerialità, l'efficienza, la competenza, la performance: vengono premiati, cioè, i progressi compiuti piuttosto che la situazione in assoluto.

Occorre, quindi, che le imprese sfruttino le capacità tecnico-economiche per effettuare investimenti specifici nei settori produttivi in applicazione al principio delle BAT (Best Available Technologies). In altri termini, l'adesione al regolamento comunitario comporta per le aziende il passaggio da un sistema definito, i cui parametri di riferimento sono standardizzati dalle norme, a uno che promuove al suo interno la ricerca dell'efficienza come presupposto allo sviluppo sostenibile creato dall'imprenditore stesso; è evidente che tutto questo comporta la completa revisione della struttura organizzativa e gestionale dell'impresa.

Anche se è in uso definire il regolamento CEE semplicemente con il termine *eco audit*, esso ha in se tre aspetti importanti e ben distinti che si individuano in: sistema di gestione ambientale, audit e reporting; ciascuno di essi riveste un ruolo determinante e piuttosto complesso il cui rispetto richiede non solo la completa conoscenza di norme e procedure, ma anche un'adeguata preparazio-

ne manageriale e di gestione dell'impresa a tutti i livelli.

Il sistema di gestione ambientale rappresenta un vero e proprio "sistema" perché gli elementi costitutivi sono interdipendenti e devono essere gestiti con una logica comune; le linee programmatiche illustrate nel regolamento evidenziano non solo un elevato livello di formalismo, ma anche una notevole complessità che solo le organizzazioni più evolute potranno mettere in atto.

In linea di principio si rendono necessarie due nuove figure professionali: il revisore (auditor) e il verificatore ambientale accreditato; entrambe possono individuarsi in una singola persona o in più soggetti tra loro interagenti (gruppi di lavoro od organismi).

Il revisore può essere dipendente dell'impresa, o esterno ad esso (consulente), e opera per conto della direzione generale dell'impresa stessa; è il responsabile della procedura di ecoaudit e della stesura del rapporto ambientale; i prescelti per questa funzione devono essere in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze professionali di gestione ambientale in azienda.

Il verificatore accreditato, anch'esso in possesso di competenze specifiche, attribuisce la validazione dell'audit predisposto dal revisore per conto dell'azienda; per tale specificità, quindi, dovrà essere in assoluta posizione di indipendenza rispetto all'azienda stessa e inoltre risultare accreditato presso apposito organismo che in ogni Stato sarà istituito al fine di vigilare sulla corretta applicazione del regolamento comunitario.

Il secondo aspetto è rappresentato dall'audit propriamente detto, il quale si pone come strumento per supportare il management ai fini di migliorare l'affidabilità ambientale attraverso una procedura sistematica, documentata, periodica e obiettiva di verifica coerente delle attività aziendali con leggi, regolamenti e politiche societarie. L'audit, nel suo insieme, ha finalità essenzialmente fiscali, ovvero deve verificare l'osservanza delle norme; l'attività di audit presuppone, a monte, l'adozione da parte dell'impresa di una politica ambientale e di un programma di gestione mirato al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla stessa politica ambientale.

A conclusione dell'attività di audit, i revisori devono preparare una relazione scritta per garantire una comunicazione completa e formale delle constatazioni e delle conclusioni dell'audit, le quali devono essere formalmente comunicate alla direzione generale dell'impresa. Infine, deve essere redatta la dichiarazione ambientale la quale, convalidata dal verificatore accreditato, è concepita per il pubblico e quindi deve essere redatta in forma concisa e comprensibile. Lo scopo, infatti, è la trasparenza della gestione ambientale, in un'ottica di confronto, di partecipazione, di identificazione con gli interessi generali diretti ad assicurare uno sviluppo economico e civile che non avvenga a scapito del patrimonio ambientale.